



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 febbraio 2023
(OR. en)

6896/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0049(COD)**

ENT 38
MI 144
COMPET 151
IND 75
CHIMIE 14
AGRILEG 31
ENV 182
IA 33
CODEC 270

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 98 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 98 final.

All.: COM(2023) 98 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 98 final

2023/0049 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale
dei prodotti fertilizzanti dell'UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 99 final} - {SWD(2023) 48 final} - {SWD(2023) 49 final} -
{SWD(2023) 50 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE¹. Il regolamento sostituisce le norme di armonizzazione sui concimi CE stabilite nel regolamento (CE) n. 2003/2003².

Il regolamento (UE) 2019/1009 introduce prescrizioni di etichettatura molto più dettagliate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Tale approfondimento riflette le nuove necessità e preoccupazioni della società, oltre il fatto che le nuove norme hanno determinato una drastica apertura del mercato dell'UE a prodotti innovativi e sconosciuti, che necessitano dunque di maggiori informazioni per gli utilizzatori. Tuttavia le etichette sovraccariche di informazioni danno origine a due problematiche: sono sia difficili da leggere per le persone interessate sia difficili da gestire per gli operatori economici. Includere tante informazioni su un'etichetta rende difficoltosa l'individuazione delle informazioni essenziali e può anche rendere necessari aggiornamenti frequenti, determinando quindi maggiori costi di etichettatura.

La presente proposta persegue i medesimi obiettivi generali del regolamento (UE) 2019/1009, in particolare la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno. In risposta alle due problematiche individuate, la presente proposta mira a conseguire due obiettivi specifici: migliorare la leggibilità delle etichette e facilitarne la gestione da parte degli operatori economici.

• **Coerenza con le norme vigenti nel settore normativo interessato**

I prodotti fertilizzanti fanno parte della catena alimentare e costituiscono una componente significativa del prezzo dei prodotti agricoli. Nella comunicazione sui prezzi dell'energia del 2021³ la Commissione ha riconosciuto le difficoltà economiche affrontate dall'industria dei concimi ad alta intensità energetica a seguito del drastico aumento dei prezzi dell'energia nell'autunno 2021. Come spiegato nella comunicazione sulla sicurezza alimentare del 2022⁴, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha aggravato le difficoltà economiche già affrontate dal settore.

L'attuale difficile contesto politico ed economico si pone a favore, in primo luogo, di un'accelerazione dell'attuale tendenza a migliorare l'efficienza dell'uso dei prodotti fertilizzanti e, in secondo luogo, di una razionalizzazione dei costi di introduzione sul mercato

¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2021 - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (COM(2021) 660).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 23 marzo 2022 - Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133).

dei prodotti fertilizzanti. La presente proposta sostiene entrambe le tendenze esistenti nella politica in materia di prodotti fertilizzanti.

Per quanto riguarda la prima questione, l'uso più efficiente in particolare dei fertilizzanti è un elemento importante della strategia "Dal produttore al consumatore"⁵, che specifica un obiettivo di riduzione delle perdite di nutrienti del 50 % e mira a ridurre l'uso dei fertilizzanti del 20 % entro il 2030. La necessità di aumentare l'efficienza dell'uso è ribadita nella comunicazione sui concimi del 2022⁶. L'uso di strumenti digitali è un fattore chiave in questo processo, ad esempio per monitorare i criteri di base e gli obiettivi del bilancio lordo dei nutrienti per i paesi e per raccogliere dati a livello regionale. Inoltre una migliore comunicazione delle proprietà dei prodotti per mezzo di etichette digitali rappresenta un passo avanti verso l'ottimizzazione delle istruzioni per l'uso efficiente basate su tali proprietà, grazie alle quali sarà possibile comunicare meglio le istruzioni ed evitare l'uso eccessivo dei concimi.

In merito alla seconda questione, stabilire norme per la digitalizzazione volontaria delle etichette consentirà di ridurre i costi sostenuti dagli operatori economici nel medio e lungo periodo e snellerà ulteriormente il processo di etichettatura, evitando costi superflui e riducendo i rifiuti di imballaggio. In questo modo si ottimizzeranno le condizioni per l'introduzione dei concimi sul mercato dell'UE in tempi difficili.

La presente rientra nell'ambito del più ampio processo di digitalizzazione del settore agricolo, una priorità per la maggior parte degli Stati membri firmatari della dichiarazione per "[u]n futuro digitale intelligente e sostenibile per l'agricoltura e le zone rurali europee" del 9 aprile 2019⁷.

- **Coerenza con altre politiche dell'UE**

Nella comunicazione sul Green Deal⁸ la Commissione ha annunciato l'intenzione di affrontare la duplice sfida delle transizioni verde e digitale. Poco tempo dopo, la pandemia di COVID-19 ha cambiato radicalmente il ruolo e la percezione della digitalizzazione nelle nostre società ed economie, accelerandone il ritmo.

La comunicazione sulla bussola per il digitale del 2021⁹ delinea un percorso chiaro verso una visione e azioni comuni che l'Europa dovrà seguire per avere successo nel decennio digitale. Essa propone il principio del "digitale per definizione" e tratteggia una via da percorrere verso la digitalizzazione su vasta scala della società.

Si registra inoltre una tendenza generale verso la digitalizzazione delle etichette e dei documenti che accompagnano i prodotti. Le norme attualmente in vigore riguardano i prodotti

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 maggio 2020 - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2022 - Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi (COM(2022) 590).

⁷ Dichiarazione - Un futuro digitale intelligente e sostenibile per l'agricoltura e le zone rurali europee (smartagrihubs.eu).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019 - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 9 marzo 2021 - Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118).

da costruzione¹⁰ e i dispositivi medici¹¹, mentre quelle in fase di preparazione sono relative alle batterie¹², ai detergenti¹³, ai cosmetici¹⁴ e alle sostanze chimiche pericolose¹⁵.

La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili¹⁶ mira a istituire un passaporto digitale del prodotto. Nella versione proposta dalla Commissione, il passaporto introdurrà l'obbligo di comunicare le informazioni su tutti i prodotti regolamentati, compresi i prodotti fertilizzanti, attraverso mezzi digitali. Tali informazioni non comprenderanno le prescrizioni di etichettatura. La presente proposta integra dunque le misure già proposte per la digitalizzazione delle altre informazioni relative ai prodotti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta ha la medesima base giuridica del regolamento (UE) 2019/1009: l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ravvicinamento delle norme nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di modificare gli allegati del regolamento (UE) 2019/1009, tutte le modifiche proposte nella presente iniziativa sono incluse nella proposta in quanto interconnesse, così da agevolare il processo di adozione.

• Sussidiarietà

Le problematiche derivanti dalle etichette sovraccariche di informazioni dei prodotti fertilizzanti dell'UE hanno un carattere fortemente transnazionale. I concimi minerali, soggetti al regolamento (CE) n. 2003/2003, sono prodotti in pochi Stati membri dell'UE¹⁷ e venduti in tutta l'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1009 mira sia a mantenere tali prodotti all'interno del suo ambito di applicazione sia a includere nuovi prodotti che non sono ancora stati oggetto di norme di armonizzazione, aumentandone quindi il potenziale sul mercato dell'UE.

Le informazioni dettagliate indicate nelle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere fornite sull'etichetta fisica. Parte delle informazioni richieste da tale allegato è soggetta a modifiche frequenti e, conformemente al regolamento stesso, le etichette di alcuni prodotti devono essere modificate prima di raggiungere gli utilizzatori finali (ad esempio l'etichetta di una miscela fisica di prodotti fertilizzanti conterrà tutte le informazioni pertinenti relative ai prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti espresse in riferimento alla miscela fisica finale; dunque, prima dell'arrivo della miscela fisica all'utilizzatore finale, sia i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti sia la miscela fisica stessa hanno avuto un'etichetta fisica). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti

¹⁰ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

¹¹ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

¹² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798).

¹³ [Detergenti – razionalizzare e aggiornare le norme dell'UE \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798).

¹⁴ [Strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili – regolamento sui prodotti cosmetici \(revisione\) \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798).

¹⁵ [Sostanze chimiche – semplificazione e digitalizzazione dei requisiti di etichettatura \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798).

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2022, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 142).

¹⁷ Cfr. nota 26.

gli Stati membri. Gli Stati membri inoltre sono obbligati a non ostacolare la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell'UE per motivi legati all'etichettatura. Essi dunque non possono adottare misure nazionali intese a migliorare la leggibilità delle etichette fisiche o a evitare che queste siano oggetto di modifiche frequenti.

Gli Stati membri potrebbero adottare norme nazionali contenenti prescrizioni minime in materia di digitalizzazione delle etichette quando le etichette digitali sono usate su base volontaria e in aggiunta alle etichette fisiche, dal momento che il regolamento (UE) 2019/1009 non disciplina ancora tale materia. Un tale approccio porterebbe inevitabilmente all'affermarsi di pratiche diverse in tutta l'UE, ostacolerebbe il funzionamento del mercato interno e potrebbe determinare l'insorgere di disuguaglianze per quanto riguarda i possibili risparmi sui costi e la comunicazione delle informazioni. L'approccio descritto causerebbe inoltre l'aumento dei costi che l'industria dovrebbe sostenere per adattarsi alle diverse prescrizioni di etichettatura digitale presenti in ciascuno Stato membro.

Viceversa, l'introduzione di condizioni di etichettatura digitale a livello dell'UE ha il valore aggiunto di armonizzare le diverse pratiche. Creando condizioni di parità, tale iniziativa migliorerebbe il funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo il livello elevato di protezione richiesto dal regolamento (UE) 2019/1009. Inoltre la decisione in merito a quali elementi di etichettatura attualmente previsti per l'etichetta fisica possano essere forniti solo in formato digitale può essere presa solo a livello dell'UE.

Il vantaggio dell'azione a livello dell'UE risiede anche nell'esistenza di potenziali economie di scala nell'industria dei prodotti fertilizzanti. Allineare le prescrizioni di etichettatura digitale nell'UE potrebbe favorire l'uso di etichette multilingue e dunque sostenere la distribuzione di prodotti con la stessa etichetta in più di uno Stato membro.

La presente proposta in materia di digitalizzazione volontaria delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE è dunque necessaria e può affrontare le problematiche individuate in modo efficace.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa intende introdurre l'etichettatura digitale volontaria per i prodotti fertilizzanti dell'UE. Gli operatori economici potranno scegliere se presentare gli elementi di etichettatura su un'etichetta fisica o digitale.

Nel caso in cui sia fornita un'etichetta digitale, la presente proposta stabilisce le norme generali intese a garantire un livello elevato di protezione per gli utilizzatori di prodotti fertilizzanti dell'UE.

Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta sono valutate opzioni strategiche che prevedono diversi gradi di digitalizzazione. L'opzione scelta nella presente proposta raggiunge il miglior equilibrio tra gli interessi dei diversi portatori di interessi. Se da un lato introduce la possibilità di utilizzare etichette digitali, dall'altro mantiene le informazioni più importanti sulle etichette fisiche dei prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione degli utilizzatori finali, in risposta alla preparazione di questi ultimi ad affidarsi esclusivamente agli strumenti digitali per avere accesso alle informazioni. Sulla base dell'evoluzione della società il numero di elementi di etichettatura da fornire esclusivamente in formato digitale potrebbe essere ulteriormente aumentato, fattore di cui si è tenuto conto nell'ambito del conferimento di potere previsto dalla presente proposta.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state condotte le seguenti attività di consultazione.

Consultazione pubblica aperta

La consultazione pubblica aperta ha confermato l'interesse nelle etichette digitali sia da parte dell'industria sia da parte degli utilizzatori.

Oltre metà dei rispondenti (52,1 %, N=198) reagirebbe in maniera positiva o moderatamente positiva se alcune informazioni fossero eliminate dall'etichetta e fossero accessibili solo digitalmente. Poiché il 22,7 % non sapeva/non poteva rispondere, la percentuale è maggiore (66,9 %) tra coloro che hanno risposto.

La maggior parte dei rispondenti (N=93, 72 %) adotterebbe l'etichettatura digitale se fosse possibile.

I vantaggi principali dell'etichetta digitale (N=195) comprendono: la possibilità di fornire informazioni più dettagliate (14 %), la possibilità di fornire tutte le informazioni pertinenti quando l'imballaggio è troppo piccolo (14 %), l'accesso agevole alle informazioni (13 %), l'accesso a informazioni aggiornate (13 %) e a informazioni in altre lingue (13 %), informazioni maggiormente pertinenti e mirate, benefici ambientali (19 %) e risparmi sui costi (8 %).

Le principali sfide poste dalle etichette digitali (N=200) comprendono: difficoltà di accesso alle informazioni (24 %), discrepanze tra le informazioni sull'imballaggio e quelle digitali (22 %), disuguaglianze tra i diversi gruppi di popolazione (22 %) e aumento dei costi per l'industria.

Colloqui

Sono stati organizzati dei colloqui al fine di raccogliere informazioni in particolare su: i) le informazioni dell'etichetta che le diverse categorie di portatori di interessi ritengono essere essenziali; ii) i modelli di utilizzo delle etichette; iii) i vantaggi e gli svantaggi dell'etichettatura digitale e iv) le pratiche di etichettatura dell'industria. L'ampio numero di colloqui condotti con i portatori di interessi dell'industria e con gli utilizzatori di prodotti fertilizzanti ha rivelato che le risposte fornite da tali gruppi in relazione a informazioni specifiche presenti sulle etichette (ad esempio il contenuto di azoto) erano spesso divergenti e variavano a seconda delle categorie funzionali del prodotto e dei tipi di utilizzatori in questione. Pertanto le informazioni ritenute essenziali dai rappresentanti dell'industria non lo erano per gli utilizzatori professionali e non professionali.

La presente proposta tiene conto di tali esigenze divergenti e attribuisce priorità alla garanzia di un uso sicuro dei prodotti fertilizzanti dell'UE e di un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, mantenendo le informazioni più importanti sull'etichetta fisica dei prodotti confezionati venduti agli utilizzatori finali.

Indagine mirata rivolta ai portatori di interessi

L'indagine era rivolta agli utilizzatori di prodotti fertilizzanti (professionali e non), all'industria (fabbricanti, importatori e distributori), agli organismi di valutazione della conformità e alle autorità di vigilanza del mercato di Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Polonia e Romania.

Delle 755 risposte ricevute, la maggior parte (43,6 %) è stata fornita dagli utilizzatori non professionali (ad esempio persone con l'hobby del giardinaggio o che operano al di fuori dell'ambito di un'attività economica), seguiti dagli utilizzatori professionali (33,5 %).

L'indagine mirata ha rivelato inoltre le differenze di percezione per quanto riguarda le informazioni più importanti presenti sull'etichetta. Mentre gli utilizzatori considerano assolutamente fondamentali le informazioni sui requisiti di sicurezza, i fabbricanti reputano essenziale l'efficienza agronomica.

Nel rispondere alla domanda relativa al formato preferito per accedere alle informazioni dell'etichetta, la maggior parte degli utilizzatori professionali e non professionali ha indicato le etichette fisiche. Tale dato conferma la necessità di mantenere le informazioni più importanti sull'etichetta fisica.

Per quanto riguarda la possibilità che la digitalizzazione in generale faccia risparmiare denaro, i fabbricanti hanno opinioni divergenti. Il 48,4 % ritiene che possa garantire risparmi finanziari (N=49).

Gruppi di discussione

Sono stati organizzati otto gruppi di discussione con utilizzatori professionali e non professionali provenienti da Spagna, Francia, Polonia e Romania. I partecipanti hanno accolto con favore la digitalizzazione delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE, ritenendola vantaggiosa e definendola una transizione naturale, e hanno espresso preoccupazione per l'esacerbazione degli effetti negativi del divario digitale.

L'attività di consultazione ha rivelato le differenze di percezione tra utilizzatori professionali e non professionali in relazione all'importanza delle diverse categorie di informazioni. Secondo il parere degli utilizzatori professionali, le informazioni sull'efficienza agronomica (come il tenore di nutrienti) sono più importanti rispetto ad altri tipi di informazioni, mentre quelle riguardanti la fase successiva all'acquisto, come le istruzioni per l'uso o le condizioni di magazzino, sono state ritenute meno rilevanti in quanto già note a tutti. Al contrario, gli utilizzatori non professionali hanno trovato le informazioni sull'efficienza agronomica troppo tecniche, attribuendo maggiore importanza a quelle relative alla fase successiva all'acquisto. Analogamente gli utilizzatori professionali, a differenza di quelli non professionali, hanno trovato maggiormente interessanti le informazioni relative al contenuto, come l'elenco degli ingredienti.

Esperimento di indagine

L'esperimento di indagine ha preso in esame gli effetti delle modifiche all'etichettatura sui comportamenti più importanti tra gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fertilizzanti. L'esercizio era mirato a comprendere i reali comportamenti degli utilizzatori di fronte alle etichette digitali, anziché a conoscere l'opinione dei partecipanti sulla digitalizzazione.

L'esperimento di indagine ha mostrato che, per quanto riguarda l'applicazione e il magazzino dei prodotti, gli utilizzatori professionali sono per lo più indifferenti di fronte alle modifiche delle quantità di informazioni presenti sull'etichetta fisica. Viceversa, gli utilizzatori non professionali sono più sensibili alla semplificazione delle etichette.

Per quanto riguarda i fattori che influenzano la comprensione delle etichette, si è riscontrato un nesso significativo di proporzionalità diretta tra la facilità nell'interpretarle (autovalutazione) e l'età degli utilizzatori professionali e non, nonché la loro esperienza nell'utilizzo del prodotto fertilizzante in questione. Per entrambi i gruppi di utilizzatori, il

minor quantitativo di informazioni presenti sulle etichette non ha determinato un grado di difficoltà di interpretazione significativamente diverso.

Test sull'usabilità

Il test sull'usabilità, eseguito in assenza di monitoraggio, ha preso in esame la diffusione e il possibile utilizzo delle diverse tecnologie digitali che potrebbero essere implementate nelle etichette dei prodotti fertilizzanti. Dei 48 individui partecipanti, 33 hanno scannerizzato un codice QR e 26 hanno eseguito l'accesso a un URL, facendo sì che queste fossero le soluzioni maggiormente utilizzate.

Riunione del gruppo di esperti sulle opzioni di digitalizzazione delle etichette

Il 15 marzo 2022 si è tenuta una riunione online del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti. I contributi ricevuti dai membri e dagli osservatori del gruppo sono confluiti nell'elaborazione delle opzioni strategiche. Il gruppo di esperti ha accolto con favore la categorizzazione delle informazioni e la metodologia adoperata per l'elaborazione delle diverse opzioni.

Sono state espresse opinioni divergenti in merito alla necessità di introdurre una distinzione tra utilizzatori non professionali e professionali. Mentre alcuni hanno sottolineato il fatto che le due categorie di utilizzatori abbiano comportamenti e necessità diversi in termini di etichettatura, altri hanno posto l'attenzione sulla maggiore complessità che una tale distinzione apporterebbe alle norme, nonché sulle difficoltà per l'attuazione e la vigilanza del mercato.

Indagine sui costi e i benefici delle diverse opzioni di digitalizzazione

Successivamente alla riunione del gruppo di esperti si è tenuta un'indagine online intesa a raccogliere dati relativi ai costi e ai benefici delle diverse opzioni di digitalizzazione. L'indagine ha ricevuto 93 risposte valide distribuite tra diversi gruppi di portatori di interessi.

Il 56,3 % dei rispondenti (fabbricanti, N=32) ha affermato di fornire già in formato digitale parte delle informazioni dell'etichetta. Nel complesso si è registrato un forte sostegno a favore delle norme generali proposte in materia di digitalizzazione delle etichette (N=84). Per quanto riguarda il confronto tra gli effetti delle diverse opzioni di etichettatura sul piano economico, ambientale e sociale, in generale i rispondenti hanno concordato sul fatto che maggiore sarà il grado di digitalizzazione, maggiori saranno gli effetti positivi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per esaminare i risultati delle attività di consultazione e l'impatto delle diverse opzioni strategiche, la Commissione si è servita di un contraente esterno.

- **Valutazione d'impatto**

In sede di valutazione d'impatto¹⁸ la Commissione ha incontrato due difficoltà. Dal momento che il regolamento (UE) 2019/1009 si applica a decorrere dal 16 luglio 2022, non era disponibile alcuna esperienza concreta di applicazione delle nuove norme. Inoltre il regolamento stabilisce l'armonizzazione opzionale dei prodotti fertilizzanti dell'UE. La scelta di applicarne o meno le prescrizioni è affidata ai fabbricanti dei prodotti. È dunque difficile stimare quanti di loro prenderanno tale decisione e la manterranno negli anni a venire.

Il 22 luglio 2022 la valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo¹⁹.

¹⁸ Link alla sintesi della valutazione.

¹⁹ Link al parere.

La Commissione ha valutato gli effetti di tre opzioni strategiche (OS). OS1: sola elaborazione di un documento di orientamento; OS2: le informazioni sui prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere fornite in formato digitale; e OS3: tutte le informazioni sono fornite in formato digitale per alcune categorie di prodotti.

Per quanto riguarda la seconda opzione, sono state considerate cinque sub-opzioni (da OS2a a OS2e) che prevedono un diverso grado di digitalizzazione (dall'inclusione nell'etichetta digitale di alcune informazioni all'inclusione della maggior parte di esse). In alcune delle sub-opzioni si opera una distinzione tra utilizzatori professionali e non. A seguito delle poche differenze riscontrate, gli effetti delle opzioni strategiche da 2a a 2e sono esaminati insieme.

L'opzione prescelta è una combinazione tra l'OS2a e l'OS3:

- l'OS2a prevede la digitalizzazione opzionale di alcune informazioni dell'etichetta dei prodotti fertilizzanti dell'UE, senza distinguere tra utilizzatori professionali e non;
- l'OS3 prevede la digitalizzazione opzionale di tutte le informazioni per i prodotti venduti sfusi e quelli venduti ad altri operatori economici diversi dagli utilizzatori finali.

Mentre l'OS2a è l'opzione più cauta in termini di portata delle informazioni da fornire esclusivamente in formato digitale, la combinazione con l'OS3 garantisce che gli obiettivi siano perseguiti in modo più efficace, mantenendo un approccio equilibrato nei confronti delle diverse opinioni dei portatori di interessi.

In primo luogo, l'opzione 2a prevede che tutte le informazioni relative alla sicurezza, le informazioni più importanti sull'efficienza agronomica e il contenuto e le informazioni rilevanti per la fase successiva all'acquisto siano mantenuti sull'etichetta fisica. Riducendo la quantità degli altri tipi di informazioni da includere sull'etichetta fisica, quelle sulla sicurezza sarebbero maggiormente visibili e contribuirebbero dunque all'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente. Questa opzione tiene maggiormente in conto il divario digitale. L'eliminazione di tutte le informazioni dell'etichetta, comprese quelle sulla sicurezza, prevista dall'opzione 3 per quanto riguarda i prodotti venduti agli operatori economici è giustificata dalla particolarità degli utilizzatori interessati, i quali non sono utilizzatori finali. Gli operatori economici acquistano i prodotti per metterli a disposizione sul mercato e non li applicano ai suoli. Per quanto riguarda i prodotti sfusi, data la natura del prodotto stesso non è possibile fornire le informazioni su un'etichetta fisica apposta sull'imballaggio, che è la modalità di comunicazione diretta delle informazioni. Non si prevede che la sostituzione del foglietto con un'etichetta digitale abbia un impatto significativo sulla disponibilità delle informazioni.

In secondo luogo, l'opzione combinata ridurrà i costi di etichettatura e creerà parità di condizioni tra gli operatori economici per quanto riguarda l'uso dell'etichettatura digitale. La riduzione dei costi di etichettatura avverrà sia mediante l'inclusione di più lingue sull'etichetta fisica sia evitando di modificare l'etichetta frequentemente.

Infine l'opzione combinata è più semplice da applicare e fare rispettare, in quanto non è prevista alcuna distinzione tra utilizzatori professionali e non. Tale distinzione, assente nel regolamento (UE) 2019/1009, avrebbe reso le norme più complesse e la loro attuazione più difficile.

La scarsa quantità di dati concreti in merito ai costi rende problematica la piena estrapolazione di questi ultimi a livello dell'UE e rischia di presentare un'immagine non aderente alla realtà. In base ai dati dell'indagine che ha coinvolto i portatori di interessi, con l'OS2 (ma anche con l'OS3) i costi massimi per le imprese a livello dell'UE sarebbero di 0,3 milioni di EUR (intervallo da 0,1 milioni di EUR a 0,6 milioni di EUR) per i costi una tantum e di 0,1 milioni di EUR (intervallo da 0,06 milioni di EUR a 0,4 milioni di EUR) per i costi

(annuali) correnti. Da un punto di vista pratico, è molto probabile che i costi reali siano inferiori rispetto ai costi massimi esposti, in quanto un certo numero di imprese sceglierebbe di non adottare l'etichettatura digitale.

Va osservato che l'operatore economico che sceglie l'etichettatura digitale potrebbe dover affrontare alcuni costi aggiuntivi qualora fosse necessario fornire le informazioni mediante mezzi alternativi. Sebbene tali costi non possano essere quantificati, si prevede che siano marginali, dal momento che le informazioni sul prodotto sarebbero fornite solo a piccole porzioni dei mercati interessati. Nel lungo periodo i costi sarebbero compensati risparmiando sull'aggiornamento delle etichette fisiche, evitando la doppia etichettatura e liberando spazio sull'etichetta fisica per le informazioni in più lingue. L'OS3 implica inoltre benefici netti stimati a 0,8 milioni, dal momento che introduce la piena digitalizzazione delle informazioni delle etichette per i prodotti venduti sfusi o i prodotti che non sono venduti agli utilizzatori finali.

Per quanto riguarda gli impatti diretti dell'OS2a e dell'OS3 sulle autorità pubbliche, nonostante gli aspetti positivi legati alla facilità di gestione e di compilazione dei dati online, queste potrebbero necessitare di alcuni investimenti nell'attrezzatura e nella formazione, al fine di facilitare l'accesso alle etichette digitali.

Le stime relative all'opzione strategica prescelta 2a suggeriscono che i possibili benefici netti medi una tantum sarebbero negativi per tutte le imprese dell'UE-27 (ossia -0,1 milioni di EUR, sulla base dell'ipotesi che tutte le imprese che esportano guadagnerebbero dai risparmi associati alla riduzione delle informazioni sulle etichette fisiche). I benefici ricorrenti massimi annuali dell'OS2a sarebbero pari a 0,9 milioni di EUR per tutte le imprese (UE-27). Nel caso dell'opzione 3 anche i possibili benefici netti massimi una tantum sarebbero negativi (ossia -0,5 milioni di EUR, in base alle stesse ipotesi considerate per l'OS2a)²⁰. Tuttavia i benefici netti massimi ricorrenti annuali dell'OS3 sarebbero pari a 3 milioni di EUR per tutte le imprese²¹ (UE-27).

Si prevede che l'opzione prescelta presenti benefici ambientali dovuti alla riduzione dei rifiuti di imballaggio. Tali benefici non possono essere quantificati.

Non sono attesi impatti sociali negativi poiché nell'ambito dell'OS2a le etichette fisiche mantengono le informazioni ritenute essenziali dalle diverse categorie di utilizzatori. Al contrario, si prevede una maggiore leggibilità dell'etichetta fisica grazie allo spostamento delle diverse informazioni tecniche nell'etichetta digitale. Gli utilizzatori potranno inoltre sfruttare al massimo le diverse possibilità offerte dalla digitalizzazione in termini di accessibilità e di ricerca di informazioni specifiche in formato digitale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta mira a semplificare la conformità alle prescrizioni di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dunque a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori economici senza compromettere gli obiettivi principali del regolamento, compresa la protezione della salute umana e dell'ambiente.

La proposta contribuisce direttamente al quadro di valutazione REFIT (area 13: regolamentazione delle sostanze chimiche (diversa dal REACH)), in quanto si serve di strumenti digitali per comunicare le informazioni sui prodotti fertilizzanti dell'UE. Trarre

²⁰ Si prevede che i costi una tantum rimarranno invariati sia con l'OS2 che con l'OS3. Per una ripartizione completa dei calcoli relativi ai costi e ai benefici si rimanda all'allegato 4.

²¹ Per quanto riguarda l'OS3, si ipotizza che il 14 % di tutte le imprese fornisca solo prodotti sfusi o destinati a utilizzatori industriali (ad esempio i miscelatori).

vantaggio dai benefici dell'era digitale si tradurrà in una possibile riduzione degli oneri gravanti sulle PMI, in una migliore esecuzione e osservanza delle norme e in un rafforzamento della cooperazione tra autorità competenti, comprese le dogane e le autorità di vigilanza del mercato.

La digitalizzazione dell'etichetta rimane facoltativa. Non sono quindi necessarie misure specifiche per le piccole e medie imprese, che sono libere di scegliere il momento giusto per effettuare eventualmente questo cambiamento.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nell'ambito della valutazione eseguita conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione valuterà anche i risultati (o il funzionamento) del presente intervento specifico e trarrà conclusioni preliminari. Sarà la prima occasione per accertare se vi siano o meno effetti indesiderati o imprevisti.

Successivamente la Commissione monitorerà l'intervento dell'UE, valutando se rimanga idoneo al suo scopo, se debba essere adattato per ottenere maggiore efficacia, pertinenza e coerenza o se debba essere semplicemente abrogato.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta introduce la digitalizzazione volontaria delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE. La scelta è affidata ai fabbricanti, agli importatori o ai distributori di tali prodotti.

Si propone di consentire agli operatori economici di fornire tutti gli elementi di etichettatura previsti dall'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 esclusivamente in formato digitale nelle due situazioni che seguono: i prodotti fertilizzanti dell'UE sono venduti senza imballaggio oppure sono venduti a operatori economici (che non sono gli utilizzatori finali).

Gli operatori economici che scelgono l'etichettatura digitale per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti agli utilizzatori finali in un imballaggio dovranno fornire anche un'etichetta fisica contenente le informazioni più importanti. L'etichetta fisica conterrà tutte le informazioni relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente, le informazioni più importanti sull'efficienza agronomica e il contenuto del prodotto oppure quelle utili nella fase successiva all'acquisto.

Qualora gli operatori economici scelgano di utilizzare le etichette digitali, la proposta stabilisce le norme generali relative alla digitalizzazione delle etichette. In particolare gli operatori saranno tenuti a garantire l'accesso agevole e gratuito all'etichetta digitale in tutta l'UE e a considerare le necessità dei gruppi di popolazione vulnerabili. Ove necessario, le informazioni sulle etichette digitali dovranno essere fornite anche mediante mezzi alternativi.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di integrare le prescrizioni generali di etichettatura digitale e di adeguare ulteriormente l'allegato III, decidendo quali elementi di etichettatura potrebbero essere forniti in formato digitale nel caso in cui i prodotti fertilizzanti dell'UE siano messi a disposizione degli utilizzatori finali in un imballaggio, in base all'evoluzione della società.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce le prescrizioni di etichettatura applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE. Le informazioni di cui all'allegato III devono essere fornite su un'etichetta fisica apposta sull'imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull'etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell'imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio ("etichetta fisica"). I prodotti senza imballaggio sono accompagnati da un foglietto. Le prescrizioni di etichettatura riguardano vari parametri collegati all'efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell'UE (ad esempio tenore di nutrienti in un concime) e al contenuto di tali prodotti (ad esempio il quantitativo). Le prescrizioni di etichettatura riguardano anche informazioni necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente quando si utilizzano prodotti fertilizzanti dell'UE (ad esempio informazioni necessarie per la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio²) e per l'uso e la manipolazione corretti di tali prodotti dopo l'acquisto (ad esempio informazioni sulle condizioni di magazzinaggio).
- (2) Il modo in cui i prodotti fertilizzanti dell'UE sono etichettati conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere adeguato ai cambiamenti tecnologici e sociali nel settore della digitalizzazione.
- (3) Fornire le informazioni in un'etichetta in formato digitale ("etichetta digitale") presenta chiari vantaggi. L'etichettatura digitale può migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca

¹ GU C del , pag. .

² Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE contribuisce inoltre al processo di digitalizzazione del settore agricolo europeo in corso e può agevolare l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli agricoltori per quanto riguarda l'uso di tali prodotti. L'etichettatura digitale può inoltre portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, semplificando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta e consentendo un'informazione più mirata degli utilizzatori. Infine, l'etichettatura digitale può contribuire a ridurre i costi di etichettatura lungo tutta la catena di fornitura, poiché le etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere modificate a seguito di transazioni tra gli operatori economici prima di raggiungere gli utilizzatori finali.

- (4) Tuttavia l'etichettatura digitale può anche dare luogo a nuove sfide per i gruppi vulnerabili della popolazione, in particolare le persone prive di competenze digitali o con competenze digitali insufficienti o le persone con disabilità, accentuando così il divario digitale. L'etichettatura digitale dovrebbe pertanto essere introdotta nel regolamento (UE) 2019/1009 a determinate condizioni, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e della preparazione digitale.
- (5) Gli operatori economici dovrebbero rimanere liberi di scegliere se fornire un'etichetta digitale o una fisica. In questo modo si garantirà a tali operatori economici la flessibilità necessaria per scegliere le norme più adatte alla loro situazione. È particolarmente importante non generare costi ingiustificati per le piccole e medie imprese per le quali l'etichettatura digitale potrebbe essere difficoltosa, considerati i volumi ridotti o il numero limitato di tipi di prodotti fertilizzanti dell'UE.
- (6) La scelta di fornire un'etichetta digitale spetta principalmente ai fabbricanti e agli importatori, che sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia per massimizzare l'uso delle etichette digitali e migliorare in tal modo la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori, anche i distributori dovrebbero avere la possibilità di digitalizzare l'etichetta dei prodotti fertilizzanti dell'UE che mettono a disposizione sul mercato, sulla base delle informazioni già fornite dal fabbricante. La misura in cui l'etichettatura digitale è utilizzata dovrebbe dipendere da due fattori: se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione degli operatori economici o degli utilizzatori finali e se i prodotti sono forniti con o senza imballaggio.
- (7) Gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti ad altri operatori economici, con o senza imballaggio. L'uso di etichette digitali in tali casi può ridurre i costi di etichettatura nella catena di fornitura. Gli importatori o i distributori avranno la possibilità di apporre sul prodotto fertilizzante dell'UE un'etichetta fisica direttamente nelle lingue ufficiali necessarie per la loro situazione specifica. I costi di etichettatura possono inoltre essere evitati in caso di miscelazione fisica, imballaggio o reimballaggio dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in quanto i prodotti possono essere etichettati con un'etichetta fisica solo una volta, prima di raggiungere gli utilizzatori finali. Poiché i prodotti sono forniti agli operatori economici, la comunicazione di informazioni agli utilizzatori finali non è pregiudicata. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica.

- (8) Le etichette fisiche restano il metodo privilegiato con cui gli utilizzatori finali ottengono informazioni, poiché essendo apposte sull'imballaggio offrono un accesso immediato alle informazioni. Inoltre la grande maggioranza dei prodotti fertilizzanti dell'UE disponibili sul mercato sono impiegati da utilizzatori professionali, quali gli agricoltori. Sebbene abbiano una buona familiarità con i prodotti fertilizzanti e facciano spesso ricorso alla consulenza per i propri piani di fertilizzazione, gli utilizzatori professionali tendono ad appartenere a fasce di età più avanzate con minori competenze digitali.
- (9) Se optano per l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE forniti in un imballaggio agli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero pertanto garantire che una serie minima di informazioni sia anche disponibile sull'etichetta fisica. In tale contesto, e per quanto riguarda le altre norme specifiche per i prodotti messi a disposizione in un imballaggio, l'imballaggio non dovrebbe superare i 1 000 kg in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione³. I prodotti forniti in imballaggi che superano tale limite dovrebbero essere considerati come forniti senza imballaggio ai fini del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo si affronteranno anche le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili della popolazione. Le informazioni specifiche che gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire esclusivamente su un'etichetta digitale dovrebbero pertanto rispecchiare lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Per poter consentire a tutti gli utilizzatori finali di compiere scelte consapevoli prima di acquistare prodotti fertilizzanti dell'UE e per garantire la manipolazione e l'uso in sicurezza di tali prodotti da parte di tutti i gruppi di utilizzatori finali, sull'etichetta fisica dovrebbero sempre essere fornite le informazioni relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché informazioni minime sull'efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell'UE e sul loro contenuto e utilizzo. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni possono essere fornite solo in formato digitale.
- (10) Per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio, gli operatori economici devono fornire gli elementi di etichettatura in un foglietto. Il foglietto, contrariamente alle etichette fisiche, non ha alcun legame fisico con il prodotto e pertanto non offre un accesso immediato alle informazioni relative al prodotto durante la manipolazione. Fornire gli stessi elementi di etichettatura in formato digitale comporterebbe un adeguamento della modalità con cui si reperiscono le informazioni senza creare rischi significativi per gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale esclusivamente per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica.

³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (11) Per garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE e per proteggere gli utilizzatori finali di tali prodotti, è opportuno stabilire prescrizioni di etichettatura digitale.
- (12) Per garantire che gli utilizzatori ricevano tutti gli elementi di etichettatura nell'etichetta digitale e non siano tenuti a raccogliere informazioni sia dall'etichetta fisica sia da quella digitale, gli operatori economici che utilizzano un'etichetta digitale dovrebbero essere tenuti a includere tutti gli elementi di etichettatura in tale etichetta, anche se sono già presenti sull'etichetta fisica. L'etichetta digitale dovrebbe inoltre contenere informazioni che consentano agli utilizzatori finali di individuare e contattare il fabbricante dei prodotti fertilizzanti dell'UE, poiché tali informazioni sono essenziali e fornirle in formato digitale faciliterà il collegamento tra il prodotto e l'etichetta digitale. Inoltre, poiché i prodotti fertilizzanti sono immessi sul mercato anche come prodotti non armonizzati, è importante includere nell'etichetta digitale la marcatura CE e gli eventuali riferimenti corrispondenti a un organismo notificato, affinché gli utilizzatori finali possano dedurre dal solo utilizzo dell'etichetta digitale che il prodotto è commercializzato conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia per facilitare l'aggiornamento di determinate informazioni che devono essere fornite dai fabbricanti, che cambiano frequentemente e non sono utilizzate quotidianamente dagli utilizzatori finali (più precisamente il numero di lotto e la data di produzione), i fabbricanti dovrebbero poter scegliere se fornire tali informazioni in formato fisico o digitale.
- (13) Poiché le etichette digitali, analogamente a quelle fisiche, sono un mezzo per fornire agli utilizzatori informazioni obbligatorie sui prodotti fertilizzanti dell'UE, gli operatori economici dovrebbero garantire un accesso gratuito alle etichette digitali. Inoltre, al fine di accrescere le probabilità che gli utilizzatori reperiscano le informazioni nella pratica, le informazioni fornite nell'etichetta digitale dovrebbero essere facilmente accessibili. Gli operatori economici non dovrebbero combinare le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2019/1009 con altre informazioni non richieste da tale regolamento, quali le dichiarazioni di marketing o commerciali. L'ambiente digitale non presenta i limiti di spazio tipici delle etichette fisiche apposte sull'imballaggio. È pertanto importante mantenere gli elementi di etichettatura forniti conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 concentrati in un unico posto, in modo che non sia difficile reperirli tra le diverse altre informazioni che gli operatori economici potrebbero fornire. Gli operatori economici dovrebbero inoltre garantire che le etichette digitali siano presentate in modo tale da tenere conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili della popolazione, al fine di ridurre ulteriormente le problematiche che potrebbero insorgere per tali gruppi.
- (14) Tenendo conto sia dell'interesse degli utilizzatori ad avere accesso alle informazioni sui prodotti fertilizzanti dell'UE con una durata di conservazione relativamente lunga, sia dell'interesse degli operatori economici a evitare costi superflui, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'etichetta digitale sia disponibile per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.
- (15) Per ridurre i potenziali rischi causati dall'indisponibilità dell'etichetta digitale per i gruppi vulnerabili della popolazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti agli utilizzatori finali senza imballaggio, qualora tutti gli elementi di etichettatura possano essere forniti in formato digitale gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire gli elementi di etichettatura agli utilizzatori finali tramite mezzi alternativi, su richiesta. Qualora l'etichetta digitale sia

temporaneamente indisponibile, le informazioni dovrebbero essere fornite anche in assenza di richiesta.

- (16) Le prescrizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero essere adeguate per tenere conto dell'introduzione delle etichette digitali. Inoltre, tenendo conto della possibilità di fornire solo un'etichetta digitale per i prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione per la miscelazione fisica, al fine di agevolare la vigilanza del mercato la documentazione tecnica delle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti dovrebbe includere un facsimile delle informazioni relative ai prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti fornite a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009.
- (17) Al fine di mantenere il regolamento (UE) 2019/1009 al passo con il progresso tecnico, le nuove prove scientifiche e l'evoluzione della digitalizzazione della società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni di etichettatura digitale e la modifica dell'allegato III relativamente agli elementi di etichettatura che possono essere forniti esclusivamente in un'etichetta digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (18) Nel definire norme più dettagliate per l'etichettatura digitale, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle altre norme dell'Unione sulla fornitura in formato digitale di informazioni relative a prodotti o sostanze e miscele. Le informazioni richieste conformemente alle diverse norme dell'Unione dovrebbero essere accessibili in un unico spazio digitale affinché gli utilizzatori possano accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie.
- (19) Nel decidere quali elementi di etichettatura possono essere forniti esclusivamente in formato digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE e della necessità di mantenere l'uso di tali prodotti sicuro per la salute umana e l'ambiente.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009.
- (21) Poiché il presente regolamento introduce la possibilità di fornire tutti gli elementi previsti dalle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III, o parte di essi, esclusivamente in etichette digitali, la sua applicazione dovrebbe essere posticipata al fine di concedere tempo sufficiente per l'elaborazione delle prescrizioni integrative in materia di etichettatura digitale.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (22) Gli obiettivi specifici del presente regolamento, vale a dire il miglioramento della leggibilità delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE e l'agevolazione della gestione di tali etichette da parte degli operatori economici, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché a motivo della loro portata e dei loro effetti tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Introducendo la possibilità di ricorrere all'etichettatura digitale per determinate informazioni, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) è inserito il seguente punto 10 bis):

"10 bis) "imballaggio": un involucro che può essere chiuso ermeticamente, con una capacità non superiore ai 1 000 kg;"
 - b) è inserito il seguente punto 16 bis):

"16 bis) "vettore di dati": codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;"
- 2) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento, in formato digitale o in entrambi i formati. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all'articolo 11 ter e gli obblighi di cui all'articolo 11 quater.";
 - b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento, oppure sia in formato fisico sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento sia in formato digitale. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all'articolo 11 ter e gli obblighi di cui all'articolo 11 quater.";
 - c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell'UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell'allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all'articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura:

 - a) sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;

- b) sono chiari, comprensibili e intelligibili;
 - c) sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'UE è messo a disposizione sul mercato.";
- 3) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Gli importatori provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell'UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell'allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all'articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura:
- a) sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;
 - b) sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'UE è messo a disposizione sul mercato.";
- 4) sono aggiunti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater:

"Articolo 11 bis

Formati di etichettatura

1. I prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione sul mercato in un imballaggio per gli operatori economici sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all'allegato III nel formato seguente:
 - a) in un'etichetta in formato digitale ("etichetta digitale"); oppure
 - b) su un'etichetta fisica apposta sull'imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull'etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell'imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio ("etichetta fisica").
2. I prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione sul mercato senza un imballaggio per gli operatori economici sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all'allegato III nel formato seguente:
 - a) in un'etichetta digitale; oppure
 - b) in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell'UE.
3. I prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione sul mercato in un imballaggio per gli utilizzatori finali sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all'allegato III nel formato seguente:
 - a) su un'etichetta fisica; oppure
 - b) in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica.

In deroga alla lettera b), gli elementi di etichettatura contrassegnati da un asterisco nell'allegato III non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica.
4. I prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione sul mercato senza un imballaggio per gli utilizzatori finali sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all'allegato III nel formato seguente:
 - a) in un'etichetta digitale; oppure
 - b) in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell'UE.

5. Se forniscono un'etichetta digitale conformemente al presente articolo, gli operatori economici rispettano le prescrizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater.

Articolo 11 ter

Prescrizioni per le etichette digitali

1. L'etichetta digitale comprende:
 - a) le informazioni richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 6;
 - b) la marcatura CE e, se opportuno, il numero di identificazione dell'organismo notificato conformemente agli articoli 17 e 18;
 - c) tutti gli elementi di etichettatura richiesti a norma dell'allegato III, a eccezione della data di produzione se tale data è stata indicata sull'etichetta fisica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un unico posto e sono separate dalle informazioni che non sono fornite a norma del presente regolamento.
3. L'etichetta digitale:
 - a) è accessibile gratuitamente;
 - b) è facilmente e direttamente accessibile, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password; è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell'Unione;
 - c) consente di effettuare ricerche al suo interno;
 - d) è presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supporta, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso di tali gruppi;
 - e) è disponibile per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.

Se l'etichetta digitale è disponibile in più di una lingua, la scelta delle lingue non dipende dall'ubicazione geografica.

4. Il vettore di dati utilizzato per un'etichetta digitale è stampato o apposto fisicamente sull'imballaggio oppure, se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione sul mercato senza imballaggio, nel documento o foglietto di accompagnamento in modo visibile, leggibile e tale da consentirne l'elaborazione automatica con dispositivi digitali.

Articolo 11 quater

Obblighi per gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale

1. Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni in formato digitale.
2. Su richiesta degli utilizzatori finali, o in assenza di tale richiesta qualora l'etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile al momento dell'acquisto, gli operatori

economici che mettono a disposizione sul mercato i prodotti fertilizzanti dell'UE per tali utilizzatori finali forniscono le informazioni incluse nell'etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente.";

5) all'articolo 42 sono aggiunti i paragrafi 9 e 10 seguenti:

"9. Entro il [OP: *inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare gli articoli 11 ter e 11 quater stabilendo prescrizioni specifiche per l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE e condizioni per l'adempimento degli obblighi degli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale. Tali prescrizioni stabiliscono, in particolare, i tipi di soluzioni tecniche elettroniche che gli operatori economici possono utilizzare per fornire l'etichetta digitale e i mezzi alternativi per fornire le informazioni di cui all'articolo 11 quater, paragrafo 2. Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione:

- a) garantisce la coerenza con altri pertinenti atti dell'Unione;
- b) incoraggia l'innovazione;
- c) garantisce la neutralità tecnologica senza limitare la scelta della tecnologia o delle attrezzature, entro i limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;
- d) garantisce che l'etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente;
- e) tiene conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare l'allegato III relativamente alle informazioni che gli operatori economici possono fornire esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera b), al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

6) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

7) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: *inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente